

Protocollo RC n. 605/09

Deliberazione n. 31

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2009

VERBALE N. 28

Seduta Pubblica del 26/27 marzo 2009

Presidenza: POMARICI - PICCOLO - CORATTI

L'anno duemilanove, il giorno di giovedì ventisei del mese di marzo, alle ore 12,55, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 12 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 31 Consiglieri:

Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, Cantiani Roberto, Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, La Fortuna Giuseppe, Masino Giorgio Stefano, Mennuni Lavinia, Naccari Domenico, Nanni Dario, Orsi Francesco, Parsi Massimiliano, Piccolo Samuele, Pomarici Marco, Rocca Federico, Rossin Dario, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Storace Francesco, Todini Ludovico Maria, Tredicine Giordano e Visconti Marco.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Aurigemma Antonio, Azuni Maria Gemma, Casciani Gilberto, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, Ferrari Alfredo, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mei Mario, Mollicone Federico, Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rutelli Francesco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Torre Antonino, Valeriani Massimiliano, Vannini Scatoli Alessandro e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Cutrufo Mauro e gli Assessori Antoniozzi Alfredo, Belviso Sveva, Castiglione Ezio, Cavallari Enrico, Corsini Marco, Croppi Umberto, De Lillo Fabio, Ghera Fabrizio e Marchi Sergio.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Liborio IUDICELLO.

(O M I S S I S)

A questo punto assume le funzioni di Segretario il Vice Segretario Generale.

(O M I S S I S)

20^a Proposta (Dec. G.C. del 9 febbraio 2009 n. 15)

Regolamento per la definizione agevolata delle liti pendenti relative ai tributi comunali aboliti.

Premesso che l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 ha attribuito ai Comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate, anche tributarie;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 334 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, è stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate che detta i principi di una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione delle entrate;

Che, in attuazione dell'art. 13 comma 2 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che ha previsto la possibilità di definire le liti pendenti anche in materia di tributi comunali, appare opportuno individuare le forme più adeguate per l'applicazione di tale facoltà limitatamente a tributi da tempo soppressi sui quali è tuttora in atto un consistente contenzioso;

Che molte delle controversie pendenti vertono su materie ormai non trattate da diversi decenni dai giudici tributari e che i molteplici adempimenti amministrativi richiesti in sede giudiziaria impegnano gli uffici preposti alle entrate con personale qualificato, altrimenti impiegabile in attività più produttive e convenienti per l'Amministrazione;

Che il D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha dettato principi diretti alla riduzione dei costi e allo snellimento delle procedure, favorendo la promozione ed il conseguimento di un più elevato grado di efficienza ed economicità dell'azione della pubblica amministrazione anche in materia di contenzioso tributario;

Che l'art. 55 del succitato Decreto Legge, con un richiamo espresso all'articolo 1 comma 351 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, si pone come obiettivo la razionalizzazione del processo tributario, sentita la necessità di deflazionare ed accelerare il contenzioso e le liti pendenti;

Che sono tuttora pendenti avanti le locali Commissioni Tributarie circa 4.500 controversie riguardanti tributi comunali aboliti, quali l'imposta per l'esercizio di imprese, arti e professioni di cui alla L. n. 144/1989, l'imposta di famiglia, l'imposta sui fabbricati e altri tributi minori, tributi soppressi con la riforma tributaria introdotta con la legge del 9 ottobre 1971 n. 825; oltre la Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, abolita con l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 in luogo dell'istituzione del Canone per l'Occupazione degli spazi ed aree pubbliche (Cosap) attuata con deliberazione Consiglio Comunale n. 339 del 21 dicembre 1998 e successive

modifiche, integralmente ripubblicate con deliberazione Consiglio Comunale n. 119 del 30 maggio 2005;

Che sono altresì pendenti circa 2.100 controversie riguardanti la Tassa rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, soppressa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 3 marzo 2003 a seguito della istituzione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, attuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003;

Che sono, inoltre, tuttora pendenti avanti le locali Commissioni Tributarie circa 18.000 controversie riguardanti l'Imposta Comunale di Pubblicità di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993, abolita con l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 62 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 in luogo dell'istituzione del Canone di Iniziativa Pubblicitaria (CIP) adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 100 del 12 aprile 2006 ed applicato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 1° febbraio 2007;

Che si è determinata la necessità di valutare l'interesse alla continuazione del giudizio, anche in considerazione del rischio di soccombenza di cui alle eventuali sentenze sfavorevoli all'Amministrazione che i giudici aditi potrebbero adottare, in virtù di una giurisprudenza consolidata nel corso degli anni sempre più vicina ed attenta alla tutela dei diritti del contribuente, con conseguente eventuale condanna dell'Amministrazione alla refusione delle spese processuali;

Che la definizione anticipata delle controversie in questione permette all'Amministrazione di recuperare personale qualificato, attualmente ivi impegnato, con evidenti benefici in termini di economicità dell'azione amministrativa;

Che ciò si rende necessario sia nell'ottica della semplificazione dei rapporti tra amministrazione e contribuente, che di una più proficua azione amministrativa, anche in vista della attuazione del federalismo fiscale che prevede un nuovo assetto della potestà impositiva e normativa degli enti locali;

Che le entrate prevedibili a seguito dell'applicazione del presente provvedimento non costituiscono maggiore entrata sul bilancio 2009, in quanto relative ad accertamenti già imputati in pregressi bilanci;

Che si ritiene pertanto, di procedere a una definizione agevolata delle liti di cui in premessa;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 13 L. n. 289/2002 e successive modifiche;

Visto l'art. 78 D.Lgs. n. 546/1992;

Visto il D.Lgs. n. 507/1993;

Vista la L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente);

Visto il D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008;

Considerato che in data 12 dicembre 2008 il Dirigente della U.O. Entrate fiscali ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: V. Napoli";

Che in data 16 dicembre 2008 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Salvi";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 10 febbraio 2009, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli entro il termine di 20 giorni;

Che dai Municipi I, II XIII e XVIII non è pervenuto alcun parere;

Che, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei Municipi III, IV, V, VII, VIII, XII, XVI e XX;

Che il Consiglio del Municipio XIX ha espresso parere favorevole formulando la seguente richiesta:

- all'art. 6 – 11° rigo dopo la frase “per la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche” aggiungere “e per l'imposta comunale di pubblicità di competenza diretta dei Municipi”;

Che i Consigli dei Municipi VI, IX, X e XI hanno espresso parere contrario;

Che il Consiglio del Municipio XVII ha espresso parere contrario con le seguenti osservazioni:

- all'art. 6 – 11° rigo dopo la frase “per la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche” aggiungere “e per l'imposta comunale di pubblicità di competenza dei Municipi mediante versamento sui conti correnti postali intestati ai singoli Municipi”;

Che la Giunta Comunale nella seduta del 18 marzo 2009, in merito alle richieste formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio XVII

la richiesta viene accolta aggiungendo all'art. 6, comma 1, ultimo capoverso, dopo la frase “mediante versamento su conto corrente postale n. 647460001 intestato al Comune di Roma – Servizio Affissioni e Pubblicità” la seguente frase: “Per i casi di esposizioni pubbliche di competenza dei singoli Municipi, mediante versamento sui conti correnti intestati ai competenti Municipi”;

Municipio XIX

la richiesta non viene accolta in quanto è espressa in una forma che non ne consente la coerente integrazione nell'ambito del testo. Tuttavia, condividendo la necessità di specificare più compiutamente le modalità di versamento relative all'imposta comunale di pubblicità di competenza dei Municipi, è stata accolta la richiesta del Municipio XVII, di analogo contenuto, riformulandola in coordinamento con il testo recato dall'art. 6 del provvedimento;

Che, pertanto, a seguito dell'accoglimento della richiesta del Municipio XVII, il testo della presente proposta deve intendersi conseguentemente modificato come sopra indicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti in narrativa

DELIBERA

di approvare il seguente regolamento concernente la definizione agevolata delle liti pendenti relative ai tributi comunali aboliti:

Regolamento concernente la definizione agevolata delle liti pendenti relative ai tributi comunali aboliti

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l'Amministrazione Comunale, per le quali, alla data di approvazione del presente regolamento, non siano intervenute sentenze definitive.
2. La lite pendente ha per oggetto i seguenti atti relativi a tributi di cui al successivo articolo 2.:
 - avvisi di accertamento;
 - provvedimenti di irrogazioni delle sanzioni;
 - ogni altro atto di imposizione, ivi compresa l'emissione di cartelle esattoriali derivanti da qualsiasi atto di imposizione tributaria,
 per i quali alla data di approvazione del presente regolamento è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella lite per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato.
3. Il valore della lite da assumere ai fini della definizione va individuato sulla base dell'imposta o maggiore imposta accertata mediante ciascun atto che ha formato oggetto di contestazione della lite o, nel caso di impugnazione parziale, sulla base dell'imposta o della maggiore imposta contestata, con esclusione degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato atto, nonché delle eventuali spese di giudizio.
 Nei casi in cui la lite pendente abbia ad oggetto più atti, anche a seguito di unificazione dei giudizi, il valore della lite è determinato dalla somma del valore dei singoli atti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La definizione agevolata delle liti pendenti riguarda i seguenti tributi:
 - l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;
 - l'imposta di famiglia;
 - il contributo di fognatura, il contributo di miglioria, l'imposta di licenza e l'imposta sul valore locativo;
 - l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
 - l'imposta comunale sulla pubblicità;
 - la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, anche con riferimento agli impianti pubblicitari;
 - la tassa rifiuti solidi urbani(TARSU).

Articolo 3
Definizione della lite

1. Le liti pendenti relative ai tributi di cui all'art. 2 possono essere definite, ad istanza del soggetto interessato, con il pagamento di un importo fisso di 50 euro se il valore della lite è di importo fino a 500,00 euro. Qualora detto valore superi i 500,00 euro sono dovuti i seguenti importi:
 - a) 15% del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione Comunale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
 - b) 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
 - c) 30% del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia ancora stata già depositata alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.
2. Dalle somme dovute ai sensi del precedente comma si scomputano gli importi già versati dal contribuente prima della definizione della lite.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti, i soggetti interessati devono presentare all'Amministrazione Comunale, a pena di decadenza, entro la data del 30 giugno 2009, apposita istanza, redatta sul modello all'uopo predisposto, con la quale si chiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3 contiene, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo di imposta o maggiore imposta, di tassa o maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Articolo 4
Effetti della definizione della lite pendente

1. La definizione della lite pendente comporta la conclusione del procedimento giurisdizionale con la possibilità in capo al contribuente di definire la questione con l'Amministrazione Comunale con il pagamento della somma ridotta ai sensi del precedente articolo 3, senza l'applicazione di interessi e sanzioni.
Nei casi in cui siano contemporaneamente pendenti liti sull'atto di accertamento e sulla conseguente cartella esattoriale, la definizione di una delle due liti determina la cessazione della materia del contendere anche per l'altro giudizio.
2. In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione della lite.
3. La definizione da parte di uno dei coobbligati esplica l'effetto di definire la lite pendente per tutti gli interessati.

Articolo 5
Sospensione della lite e delle procedure esecutive

1. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia pendente, nonché la sospensione delle procedure esecutive delle somme iscritte a ruolo relative al soggetto interessato, fino alla data del 30 settembre 2009 nel caso di perfezionamento della definizione agevolata mediante pagamento in unica soluzione. Se il pagamento delle somme dovute avviene in forma rateale, la sospensione del procedimento giurisdizionale e delle procedure esecutive delle somme iscritte a ruolo sarà disposta fino alla data fissata per l'estinzione del debito complessivo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 6 nei casi di omesso versamento delle rate dovute.
2. La parte che ha presentato l'istanza di definizione deve presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata. L'amministrazione provvederà a sospendere le procedure esecutive delle somme iscritte a ruolo.
3. Ai fini della conclusione del procedimento giurisdizionale, al termine della durata della sospensione e nelle ipotesi in cui si sia perfezionata la definizione agevolata, la parte che originariamente ha proposto la controversia sarà tenuta a presentare avanti la competente Commissione tributaria l'atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio, debitamente sottoscritto dalla controparte per accettazione della richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
4. A conclusione della durata della sospensione e nelle ipotesi in cui non si sia perfezionata la definizione agevolata, l'Amministrazione Comunale comunicherà al giudice competente la ripresa d'ufficio del processo sospeso e provvederà a riattivare le procedure esecutive delle somme iscritte a ruolo.

Articolo 6
Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. I pagamenti delle somme di cui all'art. 3 devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro la data del 30 giugno 2009, salvo quanto disposto dal successivo comma 2, con le seguenti modalità:
 - per i tributi relativi all'Imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, all'imposta di famiglia, al contributo di fognatura, al contributo di miglioria, all'imposta di licenza, all'imposta sul Valore locativo, mediante versamento da effettuarsi direttamente presso la tesoreria comunale ovvero mediante apposito c/c postale all'uopo predisposto;
 - per l'imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni mediante versamento sul conto corrente postale n. 889006 intestato a Amministrazione Comunale di Roma – Dipartimento II – III U.O. Tributi – Liquidazione Morosità ICIAP – 00154 Roma;
 - per la Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche mediante versamento su conto corrente postale intestato ai singoli municipi, o mediante versamento su apposito c/c postale all'uopo predisposto dal Dipartimento II per le somme dovute dalle aziende di pubblici servizi;
 - Per la Tassa rifiuti solidi urbani mediante versamento da effettuarsi su apposito c/c postale all'uopo predisposto;

Per l'Imposta comunale sulla pubblicità, mediante versamento su conto corrente postale n. 59567008 intestato al Comune di Roma – Servizio affissioni e pubblicità; per la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche relativa agli impianti pubblicitari, mediante versamento su conto corrente postale n. 647460001 intestato al Comune di Roma – Servizio affissioni e pubblicità; per i casi di esposizioni pubbliche di competenza dei singoli Municipi, mediante versamento sui conti correnti intestati ai competenti Municipi.

2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a euro 1.000,00 il versamento può essere eseguito in 4 rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 2009, la seconda entro il 31 agosto 2009, la terza entro il 31 ottobre 2009 e la quarta entro il 31 dicembre 2009. In caso di versamento rateale sono applicabili gli interessi legali, a decorrere dal 30 giugno 2009, calcolati su base giornaliera. Il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima, eventualmente non versate, sono rimosse coattivamente a mezzo ruolo.
3. Se l'importo complessivo è superiore a euro 100.000,00 il versamento può essere eseguito in un massimo di dodici rate mensili con scadenza, la prima, entro il 30 giugno 2009.
4. Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'ufficio impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori, che sarà inviata agli interessati a cura dell'ufficio impositore a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e, in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.

Articolo 7

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. I competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale verificano il corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché la veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, ove non ritengano di accogliere le istanze in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, rigettano l'istanza di definizione.
2. Il rigetto dell'istanza di definizione agevolata deve essere comunicato all'interessato con provvedimento motivato, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 8

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, entra in vigore alla data del 1° gennaio 2009 ed è pubblicato, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. I competenti uffici dei Dipartimenti interessati e dei Municipi adottano tutti gli atti necessari per la corretta applicazione del presente regolamento. Il Dipartimento II - Politiche delle Entrate assicura la massima diffusione delle informazioni ad esso connesse.

La Segreteria Generale comunica che la I Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 20 febbraio 2009, ha espresso parere favorevole unanime e che la X Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 17 marzo 2009, ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter della proposta.

Il PRESIDENTE invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 34 voti favorevoli e 8 contrari.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Angelini, Aurigemma, Berruti, Bianconi, Cantiani, Casciani, Cassone, Ciardi, Cochi, De Luca A., De Luca P., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Ferrari, Fioretti, Gasperini, Gazzellone, Gramazio, Guidi, La Fortuna, Marroni, Masino, Mei, Mennuni, Orsi, Ozzimo, Panecaldo, Parsi, Pomarici, Quarzo, Rocca, Rossin, Santori, Siclari, Stampete, Todini, Torre, Tredicine, Vannini Scatoli, Visconti e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 31.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

M. POMARICI – S. PICCOLO – M. CORATTI

IL SEGRETARIO GENERALE

L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
26/27 marzo 2009.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....